

REPUBBLICA CISALPINA E REGNO D'ITALIA NAPOLEONICO

**423. Legge 19 fiorile anno IX repubblicano, che determina accordato il diritto esclusivo di vendere le loro opere agli Autori, Compositori, Pittori e Disegnatori nella Repubblica Cisalpina.**

*Questa legge è stata pubblicata in Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII epoca del ritorno dell'Armata Francese in questa città, Luigi Veladini, Milano, II, 144.*

La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina

Considerando, che le produzioni dell'ingegno sono la più preziosa e la più sacra delle proprietà;

Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo Messaggio 6 fiorile corrente;

Determina:

**1.** Gli Autori di scritture d'ogni maniera, i Compositori di musica, i Pittori, e i Disegnatori, che faranno incidere quadri, o disegni, godranno per l'intero decorso della loro vita il diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le opere loro nel Territorio Cisalpino, e di cederne la proprietà in tutto, o in parte.

**2.** I loro Eredi, o Cessionarj godranno lo stesso diritto per lo spazio di dieci anni dopo la morte degli Autori.

**3.** I Magistrati competenti saranno tenuti di far confiscare ad istanza, ed a profitto degli Autori, Compositori, Pittori, e Disegnatori, ed altri loro Eredi, o Cessionarj, tutti gli esemplari delle edizioni impresse, o incise senza la permissione formale, e per iscritto degli Autori.

**4.** Ogni contraffattore sarà tenuto di pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di duemila esemplari dell'edizione originale.

**5.** Ogni spacciatore di edizione contraffatta, s'egli non è riconosciuto il contraffattore, sarà tenuto di pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di quattrocento esemplari della edizione originale.

**6.** Ogni arbitrario editore di scritture, disegni, o musiche inedite d'Autori Cisalpini sarà verso loro tenuto alla reintegrazione dei danni da liquidarsi nelle vie civili.

**7.** E' proibito alle Compagnie sceniche di dare alcuna Rappresentazione di Autori cisalpini senza il loro assenso; ed i contravventori saranno parimenti tenuti alla reintegrazione dei danni nelle vie civili.

**8.** Ogni Cittadino, il quale darà alla luce un'opera o di letteratura, o di incisione, o di qualunque maniera, sarà tenuto di deporre due esemplari nella Biblioteca Nazionale, ritirandone ricevuta sottoscritta dal Bibliotecario, senza la quale non potrà essere ammesso in giustizia contro i contraffattori.

La presente legge sarà stampata.